

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione prima civile – esecuzioni immobiliari

RG 333 /2022

Il Giudice dell'esecuzione,

letta la rinuncia agli atti della procedura esecutiva immobiliare di cui in epigrafe, presentata dal creditore procedente;

rilevato che non vi sono creditori intervenuti;

Considerato che l'art. 172 disp. att. c.p.c. - che impone di sentire le parti prima di dichiarare l'inefficacia del pignoramento - deve essere coordinato con le modifiche apportate dall'art. 12, l. 3 agosto 1998 n. 302 all'art. 632 c.p.c., in guisa che la cancellazione della trascrizione del pignoramento può essere ordinata direttamente con il provvedimento che pronuncia l'estinzione;

Visti gli artt. 629 e 632 c.p.c.;

P.Q.M.

dichiara l'estinzione della procedura R.G.E. n. 333 /2022 e l'inefficacia del pignoramento;

ordina al Dirigente dell'Agenzia del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare – Ufficio Provinciale di Venezia, di procedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento, eseguita il 22.12.2022, al Reg. Generale 46949, Registro Particolare n. 33535.

Venezia, 26/02/2024

Il Giudice
Dott.ssa S. Pltinari